

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena - Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA –
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA (C.F. 00427620364), DI SEGUITO
DENOMINATA UNIVERSITÀ, CON SEDE LEGALE A MODENA IN VIA UNIVERSITÀ N.4 CAP
41121 NELLA PERSONA DEL RETTORE PROF. CARLO ADOLFO PORRO, NOMINATO CON
DECRETO DEL MIUR IL GIORNO 02 LUGLIO 2019 ED IVI DOMICILIATO PER LA CARICA;

E

L'AZIENDA DI RILEVO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE ARNAS G. BROTZU DI
CAGLIARI, CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI, PIAZZALE ALESSANDRA RICCHI N. 1,
CODICE FISCALE E P. IVA 02315520920, NELLA PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE,
DOTT.SSA AGNESE FODDIS, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE;
A SCOPO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI (STRUTTURA COLLEGATA UO
NEUROCHIRURGIA- COD. NSIS 3001)

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 368/99, le attività teoriche e pratiche
dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal Consiglio
della Scuola di Specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli
ordinamenti e regolamenti didattici,

- che in particolare la U.O. dell'Azienda denominata: "Neurochirurgia" codice NSIS:
3001 possiede, ai sensi del D.I. 68-2015, gli standard generali e specifici di qualità
previsti come struttura collegata della scuole di specializzazione in Neurochirurgia, ai
sensi del DI 402/2017 essendo stata accreditata, con Decreto Ministeriale prot. n.
1480 del 14/09/2023, quali strutture collegate della scuola di specializzazione in
Neurochirurgia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – Oggetto dell’Accordo.

1. La controparte mette a disposizione dall’a.a. 2022/2023 in via esclusiva ai sensi dell’Allegato 1.2. del D.I. 402-2017 le proprie strutture denominate: “Neurochirurgia” codice NSIS: 3001 per le esigenze formative dei medici iscritti alla scuola di specializzazione in Neurochirurgia degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

ARTICOLO 2 – Modalità utilizzo spazi e attrezzature della struttura collegata.

1. L’utilizzazione degli spazi e delle attrezzature della struttura di cui all’art. 1 per l’attività di formazione deve avvenire nei modi e nei limiti fissati dalle normative universitarie in materia ed in particolare secondo il programma formativo, previsto dal successivo art. 3, dello studente che accede alle strutture messe a disposizione dalla controparte.

2. Ogni anno l’Azienda è tenuta ad aggiornare i dati relativi alle proprie strutture attestanti il possesso degli standard generali e specifici per l’accreditamento; a tal fine essa provvede a trasmettere ai competenti uffici universitari di norma entro il 31 marzo di ciascun anno, le schede compilate di cui Allegato n. 1 riferita ai dati di attività dell’anno precedente.

ARTICOLO 3 – Programma formativo.

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione definisce ed aggiorna il programma formativo che dovrà essere seguito da ciascun medico in formazione specialistica in Neurochirurgia per il periodo in cui lo stesso viene ospitato presso le strutture della controparte. A tal fine l’Università invierà alla controparte la scheda compilata di cui all’allegato n. 2.

2. Ogni singola scheda dovrà indicare in dettaglio: il nominativo dello specializzando, il programma formativo a questi attribuito, la durata del periodo di frequenza, il nominativo del tutor assegnato, la tipologia delle principali attività formative che il

medico in formazione specialistica deve eseguire nonché i principali obiettivi formativi e assistenziali che dovranno essere raggiunti.

ARTICOLO 4 – Tutori aziendali.

1. L'Azienda si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative dello specializzando mediante la sua partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche che si svolgono nell'/nelle unità operativa/e presso la/le quale/i lo specializzando è stato assegnato e alla sua graduale assunzione di compiti assistenziali, avvalendosi dell'ausilio di appositi tutori aziendali individuati dal consiglio della scuola di specializzazione. Essi dovranno guidare lo specializzando, impartendogli le opportune direttive, nell'esercizio delle attività mediche e connesse attribuzione di responsabilità.

ARTICOLO 5 – Obblighi delle parti in merito alle attività formative degli specializzandi.

1. La controparte si impegna a verificare le attività e gli interventi effettuati dagli specializzandi, con specifico riferimento al programma formativo indicato nell'allegato 2, mediante la tenuta di un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso il quale lo specializzando espleta volta per volta le attività assistenziali previste dal programma formativo, nonché mediante ogni altra documentazione ufficiale (registri operatori, cartelle cliniche, refertazioni di attività diagnostiche, ecc.). Gli specializzandi sono tenuti a riportare dettagliatamente numero e tipo di attività professionali sui registri appositamente predisposti che vengono firmati anche dai tutori che ne sono responsabili nei confronti della Direzione Sanitaria.

2. L'Azienda si impegna a produrre all'Università una relazione sull'attività pratica e di tirocinio svolta dagli specializzandi con particolare riferimento agli interventi di tipo

assistenziale.

3. Al termine del periodo di frequenza di ciascun specializzando il dirigente dell'unità operativa, previa certificazione da parte dei tutori, è tenuto a documentare al Direttore della Scuola l'effettivo raggiungimento degli obiettivi proposti, la tipologia e il numero degli atti assistenziali effettivamente eseguiti dal medico in formazione specialistica.

4. Nel caso in cui lo specializzando venga assegnato ad un'unità operativa ove gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, l'Azienda dovrà dotare lo specializzando di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti, nonché effettuare periodicamente i relativi controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri.

5. La controparte si impegna a garantire l'accesso degli specializzandi alla mensa e/o altre strutture convenzionate con la controparte che svolgono attività di ristorazione alle medesime tariffe stabilite per il personale dipendente.

6. Spetterà esclusivamente all'Università effettuare gli esami di profitto annuali alla scadenza dell'anno accademico nonché la discussione dell'esame di diploma finale.

ARTICOLO 6 – Oneri economici.

1. La presente convenzione non comporta alcun onere economico per i contraenti fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 5 e dal successivo art. 7 del presente accordo.

2. Il trattamento economico spettante al personale medico in formazione specialistica viene corrisposto esclusivamente dall'Università secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7 – Copertura assicurativa.

1. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per gli infortuni, i rischi

professionali, per la responsabilità civile contro terzi connessi all'attività svolta dai medici in formazione specialistica di cui all'Allegato n. 1 della presente convenzione, sono a carico del soggetto ospitante, secondo quanto previsto dall'art. 41, c. 3 del D.Lgs. 368/99 e successive modificazioni e vengono garantite dal soggetto ospitante, per le attività svolte presso le proprie strutture, con le medesime modalità previste per il personale dipendente.

2. Per quanto riguarda gli adempimenti assicurativi di cui all'art. 41 del D.Lgs. 368/99 relativi agli infortuni connessi all'attività svolta dai medici in formazione specialistica di cui all'Allegato n. 1 della presente convenzione, in caso di sinistro del medico in formazione, il soggetto ospitante si impegna a comunicare e a trasmettere, entro le 6 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza per i conseguenti adempimenti INAIL, al competente ufficio dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Modena, Azienda delegata dalla Regione Emilia – Romagna a sottoscrivere il contratto di formazione specialistica, la documentazione relativa all'infortunio.

3. Per quanto riguarda gli oneri economici relativi alle assicurazioni INAIL dei medici in formazione specialistica oggetto della presente convenzione, sulla base di quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 368/99 che prevede che questi ricadano sull'Azienda Sanitaria ove il medico svolge la sua attività di formazione, essi saranno a carico del soggetto ospitante. A tal fine il soggetto ospitante dovrà corrispondere all'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Modena, cui competono gli adempimenti amministrativi INAIL di cui al comma precedente nonché in prima istanza quelli economici relativi al pagamento del premio annuale INAIL, i relativi rimborsi relativi agli oneri assicurativi INAIL limitatamente al periodo di frequenza dei medici in formazione presso il soggetto ospitante.

ARTICOLO 8 – Durata.

4. La presente convenzione ha durata pari a 5 anni a decorrere dall'a.a. 2022/2023, pari alla durata della scuola di specializzazione in Neurochirurgia e potrà essere rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo tra le parti stesse.

ARTICOLO 9– Imposizioni fiscali.

Il presente atto é soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni (note dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna prot. n. 909-43051/2009 e prot. n. 909-57958/2009 in risposta ad interPELLI n. 909-368/2009 e n. 909-530/2009 presentati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 26 gennaio 2010) con oneri a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 10 – Controversie

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Modena.

ARTICOLO 11 – Privacy.

1. Sulla base della D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, gli studenti specializzandi della facoltà di medicina e chirurgia che accederanno alle strutture messe a disposizione controparte sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

2. L'Azienda si impegna a designare gli specializzandi quali incaricati al trattamento ed a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali

ed in materia di misure minime ed idonee di sicurezza in materia di protezione dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 12 – Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Gli specializzandi in base al D.Lgs. 81/08, sono in possesso di un'adeguata formazione in materia di prevenzione e sicurezza e da hanno un'idoneità rilasciata dal Medico Competente per l'attività svolta nella sede di origine.

2. L'Azienda ospitante verifica se l'idoneità posseduta è compatibile con l'attività formativa specifica di destinazione, in caso di rischi aggiuntivi li comunicherà al Medico Competente dell'Università che provvederà a rilasciare l'idoneità integrativa.

3. Sarà cura dell'Azienda fornire agli specializzandi le informazioni necessarie a conoscere i rischi professionali a cui sono esposti anche in relazione alla attività e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate da parte dell'Azienda, nonché a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuali con l'eventuale addestramento per i DPI salvavita.

4. Gli specializzandi sono tenuti ad adottare, comportamenti che tutelino la salute e la sicurezza personale, dei dipendenti dell'Azienda e dell'ambiente, secondo le istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa o dal Tutor o altra figura preposta.

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.

Qualora l'attività, oggetto della presente convenzione, preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti ed i professionisti coinvolti nell'attività siano classificati esposti alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. n.101/2020 per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti di Radioprotezione del

SOGGETTO OSPITANTE e dell'UNIVERSITA' sono responsabili della corretta e puntuale

esecuzione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, secondo modalità da trattare anche direttamente.

Per consentire gli adempimenti di sorveglianza fisica, il SOGGETTO OSPITANTE e l'UNIVERSITA' assicurano, preventivamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati nominati dal Datore di Lavoro, raccogliendo le informazioni necessarie prima dell'inizio dell'attività.

Se il lavoratore svolge presso il SOGGETTO OSPITANTE attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, l'Esperto di Radioprotezione del SOGGETTO OSPITANTE effettua la valutazione dello specifico rischio, che comunica all'Esperto di Radioprotezione dell'UNIVERSITA'.

Nel caso in cui il lavoratore risultasse classificato come lavoratore esposto presso l'UNIVERSITA', il SOGGETTO OSPITANTE si impegna a fornire la sorveglianza dosimetrica e di conseguenza, nel caso di lavoratori classificati di Cat. A, a trascrivere le valutazioni dosimetriche sul relativo libretto di radioprotezione mentre, nel caso di lavoratori classificati di Cat. B, a trasmettere all'Esperto di Radioprotezione dell'UNIVERSITA' i dati dosimetrici del lavoratore con la periodicità delle letture dei dosimetri personali.

Nel caso di lavoratori classificati non esposti si rimanda alle modalità di comunicazione e ottemperanza al decreto, riportate nell'allegato alla convenzione

Il lavoratore si impegna a rispettare le norme interne di comportamento e radioprotezione predisposte dall'UNIVERSITA', dal SOGGETTO OSPITANTE e dagli Esperti di Radioprotezione.

Il Datore di Lavoro e l'Esperto di Radioprotezione dell'UNIVERSITA' provvedono ad informare e rendere edotti i lavoratori nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e

delle altre informazioni di cui all'Art.111 , il datore di lavoro e gli esercenti del SOGGETTO OSPITANTE provvedono ad informare e rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici, le norme e/o procedure di radioprotezione presso le proprie zone classificate in cui si svolgerà l'attività ai sensi del D.Lgs.101/2020.

I lavoratori che accedono alle zone classificate dell'UNIVERSITA' devono possedere idoneità medica rilasciata da Medico Autorizzato dell'UNIVERSITA' per le attività con uso di radiazioni ionizzanti svolte e/o che svolgeranno nell'ambito del presente atto di convenzione ai sensi del D.Lgs.101/2020.

Nell'ambito dell'accordo vigente, gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli esercenti le zone classificate definiscono un vincolo di dose appropriato in relazione alla attività da svolgersi come riportato nell'allegato alla convenzione.

I lavoratori ricevono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte del SOGGETTO OSPITANTE nel caso in cui l'attività e/o idoneità del lavoratore lo richieda.

Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati (ad esempio occhiali con lenti graduate, corpetti o collari speciali o personalizzati) il lavoratore dovrà utilizzare quelli in dotazione presso l'UNIVERSITA'.

I lavoratori devono osservare le norme e i regolamenti aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. Al termine dell'attività devono riconsegnare i dosimetri ed eventuali dispositivi di protezione individuale e/o collettiva eventualmente loro assegnati.

I lavoratori sono tenuti a seguire le modalità di consegna, tenuta, ritiro dei dosimetri individuali ed al rispetto delle modalità di utilizzo e si impegnano a rispettare le norme interne di comportamento predisposte.

Il dettaglio delle modalità di comunicazione e ottemperanza per gli aspetti di

radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020 sono riportate nell'allegato alla convenzione

Referenti per la sorveglianza fisica della radioprotezione sono:

Gli Esperti di Radioprotezione e i Medici autorizzati per le attività oggetto del presente accordo possono essere identificati per gli stabilimenti ed esercenti dell'UNIVERSITA', mediante il Servizio di Fisica Medica (Tel.0594224270 – Fax.0594222270 – fisicamedica.seg@aou.mo.it – fisicasanitaria@pec.aou.mo.it) e il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute dei Lavoratori.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'

IL DIRETTORE GENERALE

DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

ARNAS G. Brotzu

Prof. Carlo Adolfo Porro

Dott.ssa Agnese Foddis